

02/04/2015

Regolamento della Libera Professione dell' Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Legnano

[Signature]

UILFPL LOMBARDIA
[Signature]

U. UILFPL (PTA)
[Signature]

ANPO - ALCOPI - FIALI MEDICI
[Signature]

CINP
[Signature]

UIL MEDICI
[Signature]

SINACCO
[Signature]

1 SINACCO-SOS
ANAAO DS
[Signature]

ANAAO - Assommed
[Signature]

Parte Generale

INDICE

Sommario

PARTE GENERALE.....	4
1. Attività disciplinata dall'Atto aziendale	5
2. Prestazioni erogabili in regime libero-professionale	5
3. Attività non rientranti nella Libera Professione	6
4. Limitazioni	6
5. Comitato di garanzia per la Libera Professione	8
6. Pubblicità	8
7. Validità e modifiche del regolamento	9
REGOLAMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	10
1. Oggetto del Regolamento della Libera Professione intramuraria	11
2. Personale d'azienda coinvolto	11
2.1 Personale dirigente	11
2.2 Personale di supporto all'attività libero-professionale intramuraria	11
2.2.1 Attività di supporto diretto	12
2.2.2 Attività di supporto indiretto	13
2.2.3 Retribuzione	13
3. Fondo di perequazione	13
4. Fondo ex L. 189/2012 (Legge Balduzzi)	14
5. Assicurazioni	14
6. Incompatibilità	14
7. Azioni e sanzioni per il mancato rispetto del regolamento	15
8. Risorse messe a disposizione dell'azienda per l'esercizio della libera professione intramuraria	18

LIBERA PROFESSIONE IN REGIME AMBULATORIALE	19
1. Definizione	20
2. Richiesta di autorizzazione	20
3. Prenotazione delle prestazioni	21
4. Metodologia di determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali	21
5. Determinazione delle tariffe e dei compensi dei dirigenti per le visite ambulatoriali e per le altre prestazioni	22
6. Prestazioni a domicilio	22
7. Compensi del personale che eroga prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale ed esami di laboratorio in équipe	23
8. Orario di svolgimento dell'attività libero-professionale	23
LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI RICOVERO	24
1. Esercizio della Libera Professione intramuraria in regime di ricovero ordinario, dayhospital o day surgery, attività BIC/ MAC	25
2. Richiesta di ricovero e procedimento amministrativo per il ricovero	25
3. Sistema di tariffazione dei ricoveri in regime libero-professionale	26
4. Debito Orario	27
5. Differenza alberghiera	27

1. Attività disciplinata dall'Atto aziendale

Il presente atto aziendale disciplina le modalità di svolgimento delle attività sanitarie rese a pagamento al di fuori dell'impegno di servizio e svolte individualmente o in équipe da parte del personale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Legnano su richiesta di utenti singoli, associati, aziende o enti.

Il presente documento si compone di due parti:

- a) Regolamento della Libera Professione intramuraria;
- b) Regolamento delle attività aggiuntive rese a pagamento su richiesta dell'Azienda.

2. Prestazioni erogabili in regime libero-professionale

L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Comitato di garanzia per la Libera Professione, ad esercitare l'attività in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

In via generale ogni prestazione o servizio erogati dall'Azienda in regime S.S.N. possono essere offerti in regime libero-professionale; restano comunque escluse le prestazioni connesse ai ricoveri nei servizi di emergenza, terapia intensiva, unità coronariche, rianimazione, dialisi¹.

Sono altresì escluse le prestazioni erogate in regime ambulatoriale di: dialisi, trasfusione e plasmaferesi.

Ciascun professionista può erogare una prestazione in regime libero-professionale purché la stessa prestazione sia assicurata dall'Azienda anche in regime istituzionale (SSR o solvenza).

Qualora un professionista voglia erogare una prestazione non svolta dall'Azienda, deve inoltrare specifica richiesta alla Direzione Sanitaria aziendale che, valutati sia gli aspetti sanitari che quelli organizzativi, può autorizzarne l'erogazione.

L'attività libero-professionale può essere esercitata nelle seguenti forme:

- A) Libera Professione individuale: è caratterizzata dalla specifica scelta, da parte dell'utente, del singolo dirigente a cui si richiede l'erogazione della prestazione libero-professionale.
- B) Libera Professione svolta in équipe: in questo caso l'utente fa richiesta di una prestazione all'équipe. L'équipe può essere costituita sia dal personale di un'unica U.O., sia da un gruppo di operatori appartenenti a più U.O. che si organizzano tra di loro per svolgere l'attività libero-professionale. Le prestazioni richieste a pagamento dal singolo utente ad un'U.O. che di norma eroga le prestazioni in équipe, sono erogate dalla stessa in regime libero-professionale secondo gli accordi definiti a livello aziendale.
In ogni caso l'attività libero-professionale non deve interferire con quella istituzionale.
- C) Libera professione a favore di singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non

¹ C.C.N.L. 8/6/2000, Allegato 9, lettera B, comma 2, lettera c).

accreditata, previa convenzione con le stesse;

3. Attività non rientranti nella Libera Professione

Non rientrano fra le attività libero-professionali le seguenti attività:

1. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
2. collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
3. partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
4. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
5. partecipazione ai comitati scientifici;
6. partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
7. attività sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro;
8. pareri medico-legali

Lo svolgimento delle attività sopra esposte è disciplinata da apposito regolamento aziendale.

4. Limitazioni

Le prestazioni sono erogate al di fuori del normale orario di servizio, non devono essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e non devono in alcun modo interferire con il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.

Tutte le attività relative all'erogazione dei servizi oggetto del presente Atto aziendale, qualora siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non possono complessivamente comportare un volume di orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni².

La Direzione aziendale negozia con i singoli dirigenti il volume massimo di prestazioni sulla base dei volumi di attività istituzionale concordati in sede di definizione annuale di budget³.

Per quantificare i volumi massimi di attività che possono essere resi in regime libero-professionale da ciascun dipendente, si valuta il volume orario dell'attività ambulatoriale svolta da ciascuna U.O. che rappresenta il tempo massimo annuo che la stessa U.O. può complessivamente dedicare all'attività libero-professionale.

Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario S.S.N..

² D.G.R. VII/3373 del 9.02.2001; L.120/2007 art1 comma 4.

In merito al corretto rapporto tra attività istituzionale e A.L.P. e in coerenza con i principi individuati dal CCNL, in attuazione al comma 3 dell'art.15 quinquies del d.lgs.229/99, l'azienda provvede affinché l'A.L.P. non comporti globalmente, per ciascun dirigente, un volume orario complessivo superiore a quello assicurato per tutti i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni.

³ C.C.N.L. 8/6/2000, art. 54, comma 6.

E' fatto assoluto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero-professionale in regime intramurario di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Atto aziendale.

L'attività libero professionale non potrà inoltre essere esercitata in occasione di:

- assenze a vario titolo che interessano l'intero arco della giornata (es. malattia, aspettativa, congedo per maternità, ferie, permessi ex L. 104/92, sciopero, etc.);
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegato alla procedura di recesso per giustificato motivo, per giusta causa o in esito a procedimenti disciplinari.

A garanzia delle finalità medico legali e assicurative, la presenza nelle strutture aziendali per l'esercizio della libera professione intramuraria è rilevata mediante timbratura con causale differenziata rispetto all'attività ordinaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal punto 7 parte "Regolamento libera professione intramuraria", fermo restando che eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate.

Con riferimento alle attività, tassativamente individuate, per le quali l'organizzazione in orari differenziati comporti disfunzioni cliniche e organizzative, si stabiliscono i seguenti criteri:

- tutta l'attività è svolta in regime di normale timbratura;
- all'atto della richiesta di autorizzazione presentata dal professionista o dall'équipe deve essere individuato per ogni prestazione l'impegno orario standard richiesto, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione della prestazione;
- l'impegno orario standard non può essere inferiore ai tempi definiti per l'attività istituzionale;
- la congruità dell'impegno orario è valutata dal responsabile di struttura in relazione ad ogni singola prestazione;
- il tempo individuato per ciascuna prestazione sarà considerato orario aggiuntivo da rendere dal personale che ha eseguito le medesime e recuperato in relazione al numero delle prestazioni effettuate.

Criteri analoghi sono applicabili per l'esercizio di attività libero professionale in costanza di ricovero, che deve essere svolta ad esempio ove possibile in coda all'attività istituzionale o prevedendo l'apertura delle sale operatorie in orari aggiuntivi e distinti. Il tempo dedicato è rilevato con causale differenziata, oppure mediante sistema informatico in dotazione o su appositi fogli firma che riportano l'orario di inizio e fine intervento.

I criteri sopra indicati per l'attività ambulatoriale e per la costanza di ricovero si applicano anche per il personale del comparto di supporto alla libera professione.

Il dipendente che cambi sede di lavoro in funzione dell'attività libero professionale è obbligato a registrare l'uscita dal servizio.

Nel caso di mancato rispetto nell'utilizzo della causale differenziata l'Azienda provvede ad addebitare il tempo di svolgimento corrispondente determinato rispetto alle prestazioni rese ed ai tempi medi standard definiti per l'effettuazione delle prenotazioni, oltre che quanto previsto dal successivo punto 7 (sanzioni) del regolamento libera professione intramuraria.

5. Comitato di garanzia per la Libera Professione

L'Azienda istituisce un Comitato di garanzia⁴ per la Libera Professione composto dal Responsabile dell'Ufficio Libera Professione, da un componente della Direzione Sanitaria, da un componente della Direzione Amministrativa, da un componente del SITRA., da tre rappresentanti sindacali della dirigenza medica e da un rappresentante sindacale della dirigenza sanitaria non medica.

I compiti del Comitato di garanzia per la Libera Professione sono in particolare quelli di:

- proporre i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività libero-professionali;
- verificare almeno semestralmente il regolare svolgimento delle attività svolte per l'erogazione delle prestazioni erogate in regime libero-professionale;
- controllare il rispetto delle limitazioni nello svolgimento della Libera Professione secondo quanto stabilito dai regolamenti specifici;
- verificare la compatibilità dei requisiti sul corretto svolgimento dell'attività libero-professionale;
- esprimere il parere sulla richiesta inoltrata dai dirigenti che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, intendono esercitare la Libera Professione in altra struttura o in disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che gli stessi siano in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina⁵;
- proporre alla Direzione Generale le sanzioni da comminare in caso di effettuazione di un volume di prestazioni superiore a quelli erogati in regime istituzionale;
- esprimere il parere per l'aumento di tariffe nel corso dell'anno dovute ad un aumento significativo dei costi;
- promuovere l'attività libero professionale mediante modalità e strumenti che ne favoriscano l'esercizio all'interno dell'Azienda.
- inviare al Direttore Generale una relazione annuale sull'attività svolta

6. Pubblicità

Il paziente che richiede una prestazione in regime di libera professione intramuraria ambulatoriale deve essere preventivamente informato dell'onere finanziario che dovrà sostenere.

L'Azienda garantisce un'adeguata informazione al cittadino/utente sull'attività libero professionale e sulle modalità di accesso, con particolare riferimento a:

- elenco sanitari che esercitano attività libero professionale in regime ambulatoriale e delle equipe che svolgono attività in regime di costanza di ricovero;
- tipologia di prestazioni erogabili, delle tariffe libero professionali applicate, indicando che la stessa è comprensiva della quota a favore dell'Azienda a recupero dei costi sostenuti, oltre al luogo di effettuazione dell'attività;
- modalità di prenotazione delle prestazioni;
- calendari di effettuazione dell'attività.

Adeguata pubblicità è garantita:

⁴ C.C.N.L. 8/6/2000, art. 54, comma 6 e D.P.C.M. 27/3/2000 art. 5, comma 2, lettera h).

⁵ C.C.N.L. 8/6/2000, art. 55, comma 3 e D.G.R. VII/3373 del 9/2/2001.

a) affiggendo presso sedi dei servizi cassa l'elenco nominativo dei medici che esercitano attività libero professionale presso l'Azienda o strutture convenzionate nel caso di mancanza di idonei spazi aziendali, oltre al dettaglio delle prestazioni e delle relative tariffe;

b) predisponendo apposita pagina web nell'ambito del sito ufficiale dell'Azienda.

L'Azienda istituisce distinte liste di attesa per le attività da espletare in regime di libera professione.

Informazioni all'utente relative ai calendari di esercizio dell'attività libero professionale del singolo dirigente medico è garantita telefonicamente al numero verde per le prenotazioni in regime libero professionale all'uopo predisposto.

Il dirigente medico:

- si impegna ad utilizzare esclusivamente la modalità di prenotazione a mezzo CUP e non potrà accogliere prenotazione direttamente, ma dovrà indirizzare gli utenti presso il punto di prenotazione o, qualora ciò non sia possibile per oggettive e eccezionali circostanze, dovrà provvedere direttamente a comunicare l'avvenuta prenotazione precedentemente all'erogazione della prestazione;
- non potrà effettuare alcuna prestazione in assenza di preventiva autorizzazione.

La mancata attivazione dei calendari di attività e delle prenotazioni attraverso il CUP comporta l'applicazione dal punto 7 (sanzioni) della parte "Regolamento libera professione intramuraria.

7. Validità e modifiche del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal _____ e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni con successivo apposito atto deliberativo.

Le autorizzazioni all'esercizio della libera professione già rilasciate sono automaticamente adeguate alle nuove regole definite dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia di attività libero professionale intramuraria.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutti i precedenti atti adottati dall'Azienda per la disciplina della libera professione intramuraria.

Regolamento della libera professione intramuraria

1. Oggetto del Regolamento della Libera Professione intramuraria

Ai sensi del presente Regolamento, per "Libera Professione intramuraria" s'intende l'esercizio di un'attività libero-professionale svolta individualmente o in équipe, in favore e su libera scelta del singolo utente o di utenti associati anche attraverso forme di rappresentanza nell'ambito degli spazi appartenenti all'Azienda o provvisoriamente in spazi sostitutivi secondo quanto previsto dall'art. 7 commi 2 e 3 del D.P.C.M. 27/3/2000 e dall'art. 56 dei due CC.CC.NN.LL. della dirigenza 8/6/2000. L'onere delle prestazioni deve essere a carico del richiedente o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall'art. 9 del d.lgs. 502/1992⁶.

Il Regolamento della Libera Professione intramuraria si articola in due sezioni:

- a. Libera Professione in regime ambulatoriale;
- b. Libera Professione in regime di ricovero.

2. Personale d'azienda coinvolto

E' sottoposto alla presente disciplina il personale dirigente del ruolo sanitario e non sanitario, nonché il personale tecnico, infermieristico, amministrativo ed ausiliario coinvolto nell'erogazione dell'attività libero-professionale e delle attività aggiuntive rese a pagamento su richiesta dell'Azienda in base alle modalità di partecipazione indicate negli specifici Regolamenti che compongono il presente Atto Aziendale.

2.1 Personale dirigente

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario dipendente dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Di Legnano" di Legnano assunto con rapporto di lavoro esclusivo e che esercita l'attività libero-professionale nelle forme previste dall'art. 15-quinquies, comma 2 del d.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al personale che svolge le attività di supporto necessarie per assicurare il corretto svolgimento dell'attività.

I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per svolgere l'attività libero-professionale extramuraria possono revocare l'opzione entro il 30 novembre di ogni anno⁷.

2.2 Personale di supporto all'attività libero-professionale intramuraria

Il personale non dirigente del ruolo sanitario/tecnico e il personale dirigente e non dirigente del ruolo amministrativo partecipa alla Libera Professione intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo sanitario attraverso le seguenti forme:

- a. attività di supporto diretta;
- b. attività di supporto indiretta.

Le forme sopraindicate differiscono sia per quanto riguarda le modalità di partecipazione all'attività libero professionale, che per quanto attinente le modalità retributive. Nei commi successivi sono dettagliate le peculiarità di ciascuna delle due forme di partecipazione.

⁶ C.C.N.L. 8/6/2000 art. 54, comma 4.

⁷ C.C.N.L. 8/6/2000, art. 15, comma 4.

Qualora le disponibilità fornite dagli operatori dipendenti non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno di supporto dei professionisti, l'Azienda si riserva la possibilità di ricorrere a personale esterno per coprire il fabbisogno eccedente tramite contratti di collaborazione e/o mediante convenzioni con aziende esterne.

2.2.1 Attività di supporto diretto

Svolge attività di supporto diretto il personale che, con la propria presenza e specifica professionalità individuale, fornisce un contributo diretto all'erogazione della prestazione.

La partecipazione del personale che presta supporto diretto allo svolgimento delle attività libero-professionali è volontario e non può in alcun modo essere imposta dall'Azienda. I Direttori/Responsabili di struttura d'intesa con i dirigenti interessati individuano in fase di autorizzazione dell'attività le prestazioni per le quali è richiesta la partecipazione del personale di supporto.

Il personale che intende svolgere l'attività di supporto diretto, compila presso il SITRA un apposito modulo di adesione.

Il personale di supporto dovrà operare fuori timbratura con il riconoscimento dei seguenti compensi orari in relazione alla qualifica ed alla complessità della prestazione svolta nell'ambito dell'attività libero-professionale:

personale	Tipologia di complessità		
	Bassa (es. visita, ECG, RX esame laboratorio)	Media (es. strumentale, mammografia, TC audiometrico)	Alta (es. RMN PET strumentista, attività di sala operatoria)
Infermieri tecnici sanitari	€ 35	€ 45	€ 60
OTA-OSS	€ 28	€ 36	€ 42
Operatori tecnici	€ 28	€ 28	€ 28
Amministrativo e tecnico non sanitario	€ 35	€ 35	€ 35

Tali compensi onnicomprensivi sono assoggettati alle ritenute fiscali, contributive ed all'IRAP sono a totale carico della tariffa libero professionale secondo quanto stabilito al punto 5 "determinazione delle tariffe" della parte "Libera professione ambulatoriale".

Nel caso di erogazione delle prestazioni dopo le 20.00 nei giorni feriali e nelle giornate di sabato/domenica i suddetti compensi orari saranno incrementati del 10%.

Ai fini della ripartizione dei compensi, i dirigenti che svolgono la Libera Professione indicano il nominativo del personale che ha svolto l'attività di supporto diretto nel foglio di attività consegnato all'Ufficio Libera Professione ai fini della liquidazione.

Gli aspetti organizzativi relativi alla partecipazione del personale di supporto diretto sono gestiti all'interno di ciascuna Unità Operativa/Servizio da parte del Direttore/Responsabile dell'Unità stessa, in accordo con il SITRA; dovranno comunque essere definiti meccanismi di turnazione che garantiscano la massima equità nella partecipazione dei singoli operatori alle attività libero professionali.

Il singolo sanitario ha la possibilità di scegliere anche nominativamente il personale di supporto in relazione alla specificità e peculiarità della prestazione. L'appartenenza del personale alla struttura presso la quale la prestazione viene svolta costituisce titolo di preferenza.

2.2.2 Attività di supporto indiretto

Si intende per attività di supporto indiretto l'insieme delle attività necessarie per l'esercizio della Libera Professione, ma dedicate in modo indistinto anche all'attività istituzionale. A differenza dell'attività di supporto diretto, quella di supporto indiretto non è programmabile con riferimento ad una specifica prestazione.

In particolare è da considerare supporto indiretto l'attività prestata dal personale amministrativo che svolge nell'azienda le attività correlate all'organizzazione della libera professione, nonché quella del personale ausiliario che, pur non partecipando direttamente a supporto dell'attività libero professionale, la rende possibile con la sua presenza.

L'attività di supporto indiretto è svolta di norma in orario di servizio e non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Qualora per particolari necessità sia indispensabile svolgere specifiche attività di supporto all'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, l'U.O. interessata individua il personale ed il monte ore necessario a soddisfare tali esigenze e ne fa richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale.

In presenza di tale autorizzazione, il personale può svolgere l'attività al di fuori dell'orario di servizio e a fronte di tale attività gli sarà riconosciuto un compenso proporzionale alla tariffa oraria prevista al punto seguente, in relazione alla propria qualifica professionale.

A favore del personale di supporto indiretto che svolge l'attività al di fuori dell'orario di servizio, sarà creato uno specifico fondo da ripartire annualmente in relazione alle ore autorizzate dall'Azienda e alla tariffa oraria riferita alla qualifica professionale di appartenenza. A fronte di tali compensi, a ciascun dipendente beneficiario, sarà attribuito un debito orario equivalente al numero di ore liquidate.

Alla fine di ogni anno, l'eventuale parte residua del fondo andrà ad incrementare il fondo costituito dall'utile a favore dell'Azienda derivante dall'attività libero-professionale.

2.2.3 Retribuzione

La retribuzione del personale di supporto indiretto è basata sulla definizione di un compenso orario. I compensi orari riconosciuti al personale di supporto sono definiti sulla base della qualifica professionale:

- personale amministrativo € 35,00
- personale infermieristico (categorie D.Ds) € 35,00
- personale ausiliario (categorie B, Bs, C) € 28,00.

Tali compensi omnicomprensivi sono assoggettati alle ritenute fiscali, contributive ed all'IRAP sono a totale carico della tariffa libero professionale secondo quanto stabilito al punto 5 "determinazione delle tariffe" della parte "Libera professione ambulatoriale".

3. Fondo di perequazione

Il Fondo di perequazione è formato attraverso l'accantonamento del 5% dei ricavi dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 dell'art. 55 CCNL della dirigenza medica e sanitaria, al netto delle quote a favore dell'Azienda ed è destinato a favore del personale dirigente del ruolo sanitario che, a causa della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di accesso all'esercizio della libera

professione intramuraria. Non rientrano tra detto personale i dirigenti che, pur avendone facoltà, hanno scelto di non esercitare attività libero professionale intramuraria

Le U.O./strutture a cui può essere erogato il fondo sono individuate mediante specifico accordo sindacale.

Dalla ripartizione di tale fondo i destinatari non possono avere un beneficio economico superiore al compenso mediano percepito dai dirigenti che svolgono l'attività libero-professionale. A tale fine si considera il compenso mediano relativo ai compensi libero-professionali liquidati per l'attività svolta l'anno precedente dal personale del ruolo sanitario con rapporto esclusivo.

I compensi conteggiati a tal fine sono quelli derivanti dalle attività di cui al comma 1 dell'art. 55 CCNL della dirigenza medica e sanitaria.

Ai dirigenti che, secondo quanto sopra riportato, hanno diritto a percepire le quote del fondo di perequazione, sarà liquidata una somma pari alla differenza tra il compenso mediano derivante dall'attività libero-professionale e gli eventuali compensi a qualsiasi titolo percepiti per attività svolta in regime libero-professionale o ad essa assimilata.

La ripartizione del fondo è subordinata alla resa di un orario aggiuntivo quantificato in relazione alle quote del fondo assegnate a ciascun dirigente in base ad un valore orario pari ad € 90,00.

L'eventuale quota residua non distribuita sarà reinvestita in Azienda per potenziare l'attività libero-professionale, previo accordo con le rappresentanze sindacali.

4. Fondo ex L.189/2012 (Legge Balduzzi)

Il Fondo ex L. 189/2012 (art 2 comma 4 lettera c) è costituito dall'accantonamento sugli importi determinati per le prestazioni erogate in regime libero professionale di *una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista, che deve essere vincolata a interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art 2 comma 1 lettera c) dell'accordo sancito il 18/11/2010 dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.*

L'impiego delle somme è subordinato alla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra Azienda e organizzazioni sindacali.

5. Assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dei vigenti CCNL di categoria, viene garantita la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti medici e sanitari non medici derivante dall'esercizio della libera professione intramuraria alle stesse condizioni previste per l'attività istituzionale nella polizza aziendale RCT/O.

Parimenti le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie di terzi sono garantite alle medesime condizioni previste per l'attività istituzionale dai vigenti CCNL di categoria.

6. Incompatibilità

I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della Libera Professione intramuraria non possono svolgere alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito ad eccezione delle attività disciplinate da specifico regolamento aziendale per il conferimento di incarichi.

La violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni o l'insorgenza di situazioni di conflitto d'interessi o che comunque implicino forme di concorrenza

seale, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi derivanti dal "Fondo di esclusività" in misura non inferiore ad una annualità e non superiore a cinque annualità.

La violazione dei precedenti obblighi è comunicata dal Direttore Generale alla Regione, all'Ordine professionale e al Ministero della Sanità affinché ciascuno possa adottare i provvedimenti di rispettiva competenza⁸.

Al personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario non medica che abbia optato per l'esercizio della Libera Professione extramuraria è vietato l'esercizio, sotto qualsiasi forma, della Libera Professione intramuraria.

7. Azioni e sanzioni per mancato rispetto regolamento

Ferme restando le discipline in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, il mancato rispetto delle norme generali di legge e contrattuali nonché del presente regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale, comporta, oltre alle sanzioni specifiche previste da questo Regolamento, l'applicazione degli istituti in materia di responsabilità disciplinare previsti dagli artt. 55 e segg. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dagli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

1. RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO PROFESSIONALE DELL'U.O.

Le sanzioni applicabili sulla base del rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale oltre che in relazione ai tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sono:

RELAZIONE RISCONTRATA TRA GLI INDICATORI	INTERVENTI/SANZIONI POSTI IN ESSERE DALL'AZIENDA
Tempi di attesa dell'attività istituzionale entro i limiti previsti dalla DGR 1775/2011 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale <1	Nessun intervento
Tempi di attesa dell'attività istituzionale non rispettano i limiti previsti dalla DGR 1775/2011 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale <1	Segnalazione da parte della Direzione Medica di presidio al Responsabile dell'Unità operativa interessata perché riporti i tempi d'attesa dell'attività istituzionale entro i tempi previsti dalla DGR 1775/2011
Tempi di attesa dell'attività istituzionale entro i limiti previsti dalla DGR 1775/2011 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale >1	Segnalazione da parte della Direzione Medica di presidio al Responsabile dell'Unità operativa interessata perché riporti il rapporto nei limiti di legge entro il termine massimo 6 mesi dalla segnalazione, pena la sospensione dell'attività.
Tempi di attesa dell'attività istituzionale non rispettano i limiti previsti dalla DGR 1775/2011 e s.m.i. Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale >1	Segnalazione da parte della Direzione Medica di presidio al Responsabile dell'U.O. del mancato rispetto del rapporto per il ripristino dei limiti di legge e per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e

⁸ Legge 23-12-1998 n. 448, art. 72, comma 7.

2. RAPPORTO TRA VOLUME ORARIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO PROFESSIONALE PER DIRIGENTE MEDICO

Nel caso si evidenzi un volume orario dell'attività libero professionale superiore al tempo dedicato all'attività istituzionale l'Azienda provvede a:

- comunicare, al Direttore/Responsabile dell'U.O. le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.;
- sospendere l'attività fino al ripristino dei limiti definiti dalla legge.

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELL'ORARIO DI LAVORO

L'attività libero professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo dedicato deve essere rilevato mediante l'utilizzo di apposita causale (causale 6).

Nel caso di mancato utilizzo della causale differenziata l'Azienda provvede a:

- addebitare il tempo dedicato per lo svolgimento dell'attività determinato sulla base delle prestazioni effettuate e dei tempi medi standard dichiarati in sede di autorizzazione;
- sospendere l'attività libero professionale da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 5 mesi nel caso di reiterato mancato utilizzo della causale a seguito di contestazione, nel caso di addebito di un monte ore pari o maggiore di otto;
- comunicare, al Direttore/Responsabile dell'U.O. le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

4. CONFRONTO TRA ATTIVITA' PRENOTATA A CUP E PAGATA

Qualora l'attività pagata sia inferiore all'attività prenotata in mancanza di giustificazione da parte del dirigente, l'Azienda procede a:

- segnalazione mediante formale comunicazione che invita il dirigente ad inviare il piano di lavoro delle prenotazioni a CUP con indicazione delle modifiche intervenute in materia di orario, mancata presentazione dell'utente, etc.;
- comunicazione, al Direttore/Responsabile dell'U.O. le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

5. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN PERIODI CHE INIBISCONO LA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA

Lo svolgimento di attività libero professionale

- (a) nei turni di pronta disponibilità e di guardia,
- (b) nei periodi di ferie,

- (c) durante i periodi di malattia o infortunio,
 - (d) durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e congedi parentali,
 - (e) durante i periodi di assenza per permessi previsti dalla L. 104/92,
 - (f) durante i periodi di assenza per aspettativa,
 - (g) tutti gli altri casi che inibiscono la normale attività lavorativa;
- è assoggettato alle medesime sanzioni dello svolgimento dell'attività libero professionale durante l'orario di servizio, ovvero:
- addebito del tempo presunto per lo svolgimento dell'attività sulla base delle prestazioni effettuate e dei tempi medi standard dichiarati in sede di autorizzazione;
 - formale contestazione al medico dell'inosservanza delle norme regolamentari;
 - sospensione dell'attività libero professionale per un periodo da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 5 mesi nel caso di reiterato mancato utilizzo della causale a seguito di contestazione, nel caso di addebito di un monte ore pari o maggiore di otto;
 - comunicazione, al Direttore/Responsabile dell'U.O. le risultanze del controllo effettuato, per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.

6. ALTRE SANZIONI

Il dirigente medico può effettuare in regime libero professionale esclusivamente le prestazioni autorizzate applicando all'utente le tariffe stabilite.

In caso di violazione, l'Azienda procede a:

- recupero forzoso di un importo pari a quello incassato;
- recupero forzoso e sospensione dell'attività libero professionale per un mese in caso di reiterazione.
- avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A..

Nel caso venga verificata l'esecuzione in regime libero professionale di:

- prestazioni di vigilanza e di prevenzione prevista dal D.Lgs. 81/2008 da parte di dirigenti medici e sanitari istituzionalmente addetti a tale attività,
- prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti,
- ricoveri d'urgenza in tutte le U.O. e ricoveri ordinari nelle U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione, UTIC, Dialisi;
- prestazioni non effettuate in attività istituzionale,

l'Azienda procede a:

- recupero forzoso di un importo pari a quello incassato;
- recupero forzoso delle somme corrispondenti e sospensione dell'attività libero professionale nel caso di reiterazione;
- avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A..

Nel caso venga verificato l'utilizzo del ricettario regionale l'Azienda procede a:

- sospensione dell'attività libero professionale per un mese;
- avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dagli artt. 55 e

segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A..

A seguito dell'istruttoria del servizio competente ai sensi del presente regolamento, le predette sanzioni vengono irrogate:

- dal Direttore sanitario delegato con il presente regolamento dal Direttore generale, per le sanzioni, non di carattere disciplinare, previste dal presente regolamento;
- con provvedimento del Direttore generale per le sanzioni di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale;
- dai soggetti competenti ai sensi degli artt. 55 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e degli artt. 5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., per le sanzioni disciplinari.

8. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

L'Azienda mette a disposizione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, gli spazi ambulatoriali ed i posti letto necessari allo svolgimento della libera professione intramuraria secondo i limiti previsti dalla vigente normativa.

L'Azienda garantisce l'esercizio della stessa nell'ambito delle strutture ambulatoriali aziendali, nelle fasce orarie in cui tali spazi non siano occupati per attività istituzionali già programmate.

L'Azienda assume iniziative specifiche per autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali, in linea con quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'uso delle attrezzature necessarie all'espletamento della libera professione ambulatoriale/strumentale è conseguentemente connesso all'autorizzazione all'esercizio dell'attività su richiesta del Dirigente e deve essere reso compatibile con l'assolvimento dei doveri istituzionali, mediante la programmazione dell'utilizzo delle strutture fisiche e delle attrezzature stesse nell'arco dell'intera giornata.

Il Dirigente autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale che voglia utilizzare attrezzature di sua proprietà o in suo uso e possesso, dovrà ottenere specifica autorizzazione preventiva all'utilizzo delle stesse da parte del Direttore medico di presidio, previa valutazione tecnica del Servizio ingegneria clinica.

Libera professione in regime ambulatoriale

1. Definizione

Per attività libero-professionali svolte in regime ambulatoriale si intendono le prestazioni quali visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, piccoli interventi chirurgici, che possono essere individuate nel Nomenclatore Tariffario della Regione Lombardia, D.G.R. VI/42606 del 23 aprile 2000 e dalle successive D.G.R. contenenti modifiche ed integrazioni.

Una prestazione ambulatoriale s'intende in regime libero-professionale intramuraria se vi è l'esplicita richiesta da parte dell'utente che la prestazione sia erogata dietro pagamento da uno o più medici o sanitari nominativamente individuati ed operanti nell'ambito dell'Azienda, oppure da parte di un'équipe, con oneri a carico del richiedente o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall'art. 9 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. .

2. Richiesta di autorizzazione

I professionisti aventi titolo che vogliono svolgere l'attività libero professionale devono compilare presso la Direzione medica di presidio un modulo (**Modulo di autorizzazione**) attraverso il quale chiedono l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale, indicando in particolare:

- a) l'U.O. e Presidio di appartenenza;
- b) lo spazio ambulatoriale entro cui si intende svolgere l'attività;
- c) la disciplina in cui è svolta la libera professione;
- d) le prestazioni da erogare, le figure professionali coinvolte, il tempo standard per ciascuna figura professionale, le tariffe e i volumi massimi annui previsti per ciascuna prestazione;
- e) le eventuali risorse accessorie necessarie per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27/3/2000, art. 6, comma 4, lettera e);
- f) i giorni e fasce orarie in cui si intende svolgere la libera professione.

La richiesta di autorizzazione è controfirmata dal responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza il quale dichiara che le prestazioni che il professionista intende svolgere in libera professione sono erogate dalla stessa U.O. durante l'attività istituzionale e che i giorni e le fasce orarie indicate sono di norma compatibili con le esigenze di servizio.

L'autorizzazione a svolgere l'attività all'interno degli spazi aziendali è fornita dall'Ufficio libera professione, previo parere della Direzione Medica del Presidio competente.

I professionisti autorizzati allo svolgimento della Libera Professione in regime intramuraria allargata devono utilizzare l'applicativo informatico messo a disposizione dell'Azienda quale infrastruttura di rete per la gestione dei pagamenti e la tracciabilità delle prenotazioni a norma della L. 189/2012 e secondo le specifiche tecniche del D.M. Salute del 21/2/2013, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Tale applicativo potrà essere messo a disposizione all'interno delle strutture aziendali per garantire lo svolgimento dell'attività libero professionale anche nelle fasce orarie di chiusura del CUP.

In via residuale è disponibile presso l'Ufficio libera professione un bollettario aziendale che può essere utilizzato esclusivamente per riscuotere il pagamento delle prestazioni:

1. libero-professionali intramurarie erogate in regime ambulatoriale se l'attività è svolta in sedi disagiate dell'Azienda, purché preventivamente autorizzate
2. rese a domicilio, mediante POS aziendale o assegno bancario intestato

all'Azienda

3. libero professionali in intramoenia allargata, in caso di malfunzionamento dell'applicativo informatico messo a disposizione dell'Azienda quale infrastruttura di rete per la gestione dei pagamenti e la tracciabilità delle prenotazioni a norma della L. 189/2012.

3. Prenotazione delle prestazioni

Le prenotazioni delle prestazioni da erogare in regime libero-professionale presso una struttura aziendale o presso uno studio ambulatoriale precedentemente autorizzato, saranno gestite attraverso il C.U.P..

Il mancato rispetto delle modalità organizzative definite dall'Azienda sarà soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento (punto 7 parte "Regolamento libera professione intramuraria")

4. Metodologia di determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale ed esami di laboratorio, al netto degli onorari stabiliti per i professionisti che erogano le prestazioni, devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda, in particolare:

1. compensi del personale sanitario che assicura il supporto diretto al professionista;
2. una quota per alimentare il fondo aziendale di perequazione a favore dei dirigenti del ruolo sanitario pari al 5% della tariffa, al netto della quota a favore dell'azienda;
3. una quota del 5% del compenso del professionista per vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa anche ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia (Legge 189/2012);
4. una quota per la copertura degli oneri riflessi a carico dell'Azienda e riferiti ai compensi da corrispondere al personale che partecipa direttamente o indirettamente all'erogazione delle prestazioni (IRAP personale dirigente e comparto, oneri sociali personale del comparto);
5. costi dei materiali;
6. costi di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature;
7. una quota a remunerazione del fondo a favore del personale che presta supporto indiretto;
8. una quota a remunerazione degli spazi messi a disposizione dall'Azienda per l'esercizio della Libera Professione;
9. una quota di utile per l'Azienda, da destinare ad acquisire risorse per lo sviluppo delle attività libero-professionali.

Le tariffe delle attività a cui fa riferimento il presente Regolamento non possono essere inferiori rispetto ai vincoli ordinistici⁹.

Le tariffe delle prestazioni già autorizzate, possono essere variate una volta all'anno e decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla richiesta di variazione, salvo i casi di aumento significativo dei costi durante l'anno: in tali circostanze il Direttore Generale, sentito il parere del Comitato di Garanzia della Libera Professione, può autorizzare la modifica delle tariffe.

⁹ C.C.N.L. 8/6/2000, art. 57, comma 2, lettera g).

5. Determinazione delle tariffe e dei compensi dei dirigenti per le visite ambulatoriali e per le altre prestazioni.

Al fine di definire la tariffa da praticare agli utenti per l'esecuzione di una visita specialistica o di una qualsiasi altra prestazione la cui erogazione non richiede l'uso di materiali e apparecchiature elettromedicali, il dirigente definisce il proprio compenso sul modulo per la richiesta di autorizzazione alla Libera Professione.

Nella medesima richiesta il dirigente dovrà specificare se intende avvalersi del personale di supporto diretto per la propria attività, individuandone la qualifica. Per le prestazioni in cui è previsto il supporto di personale dirigente del ruolo sanitario, sarà indicato anche il compenso richiesto dallo specifico professionista.

In base a quanto definito dall'articolo precedente si determina la quota del 90% della tariffa come segue:

1. compenso del professionista/equipe;
2. quota per la copertura degli oneri riflessi a carico dell'Azienda e riferiti all'erogazione delle prestazioni (IRAP personale dirigente e del comparto, oneri sociali personale del comparto);
3. quota pari al 5% del compenso del professionista/equipe, per alimentare il fondo aziendale di perequazione a favore dei dirigenti del ruolo sanitario (art. 57 comma 2 CCNL 8/6/2000);
4. quota pari al 5% del compenso del professionista/equipe, per vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa anche ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia (Legge 189/2012);
5. compenso del personale sanitario che assicura il supporto diretto al professionista/equipe, se previsto;
6. costo fisso aziendale per l'erogazione della prestazione determinato dal Controllo di Gestione (costi per materiali, ammortamento, manutenzione delle attrezzature, etc.)

La restante quota 10% della tariffa è determinato come segue:

1. quota per il fondo di supporto indiretto (2%);
2. quota a remunerazione dell'utilizzo degli spazi dell'Azienda (3%)
3. utile a favore dell'Azienda per il potenziamento delle attività istituzionali (5%).

Qualora la prestazione sia svolta presso uno studio ambulatoriale in regime di intramoenia allargata il cui utilizzo è stato autorizzato dal Direttore Generale, non si considerano le voci di cui ai precedenti punti 2, 6, 8.

La remunerazione del professionista o dell'equipe scelta dall'utente è data dalla tariffa libero professionale complessiva dedotte le quote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

6. Prestazioni a domicilio

L'assistito può richiedere che la prestazione libero-professionale sia erogata dal dirigente presso il proprio domicilio se interviene una delle seguenti condizioni¹⁰:

1. le condizioni di salute dell'assistito non sono tali da consentirgli di recarsi presso la struttura nella quale il professionista svolge l'attività libero-

¹⁰ C.C.N.L. 8/6/2000 art. 58, comma 5.

professionale;

2. la prestazione richiesta ha carattere di occasionalità.

L'attività deve essere comunque svolta al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con l'attività istituzionale e l'importo della prestazione è fissato in un'entità comunque non inferiore alla tariffa fissata per la visita ambulatoriale. Il professionista riscuote direttamente la tariffa tramite assegno bancario o POS aziendale rilasciando apposita ricevuta, utilizzando il bollettario aziendale.

Nel caso in cui il corrispettivo della prestazione sia gravato da bollo, il paziente verserà al professionista anche il valore del bollo.

Ai fini della determinazione della tariffa prevista al precedente punto 5 non si applicano le voci 6 (costo fisso aziendale) e 8 (quota remunerazione utilizzo spazi).

7. Compensi del personale che eroga prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale ed esami di laboratorio in équipe

Se le prestazioni sono svolte da un'équipe, i suoi componenti determineranno l'onorario di comune accordo e indicheranno i tempi standard necessari per l'erogazione di ciascuna prestazione.

In questo caso l'équipe può determinare specifici criteri per la ripartizione dei compensi tra i suoi componenti e li comunicherà all'Ufficio libera professione. Il personale di supporto riceverà un compenso correlato alla categoria professionale a cui appartiene e al tempo standard impiegato per l'erogazione della prestazione, fermo restando quanto stabilito alla voce attività di supporto diretto.

8. Orario di svolgimento dell'attività libero-professionale

Le prestazioni ambulatoriali svolte in regime libero-professionale devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio, di norma dopo le 16.00 previa timbratura con causale differenziata e in conformità all'organizzazione ed alla programmazione delle attività della struttura di assegnazione.

Libera professione in regime di ricovero

1. Esercizio della Libera Professione intramuraria in regime di ricovero ordinario, day-hospital o day surgery, BIC MAC

Condizione necessaria per il ricovero in regime libero-professionale è l'esplicita espressione da parte del paziente della sua volontà di affidarsi alle cure del medico di fiducia, scelto tra quelli con rapporto esclusivo, al quale è imputata la responsabilità della gestione del ricovero, ivi compresa la gestione della cartella clinica.

Il Responsabile dell'Unità Operativa a cui appartiene il Medico scelto dal paziente, è tenuto a dichiarare che l'attività prevista nella richiesta di ricovero inoltrata dal paziente, in cui è esplicitata la scelta del medico fiduciario, sia svolta dallo stesso medico anche in regime istituzionale; tale dichiarazione è resa controfirmando il modulo di richiesta di ricovero.

Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può essere assoggettato a regime libero professionale.

La tariffa pagata dal paziente per il ricovero in regime libero-professionale si riferisce a tutte le prestazioni che gli sono erogate, ad eccezione di quelle aggiuntive richieste dal medico fiduciario ad uno specifico professionista, previa informazione al paziente. L'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero è esercitata negli spazi individuati dall'Azienda.

Tutto il personale coinvolto nello svolgimento dell'attività libero-professionale deve effettuarla comunque al di fuori dall'orario di lavoro ordinario ed in aggiunta ad esso.

Il tempo dedicato all'intervento deve essere dichiarato dal medico attraverso la scheda consuntiva di ricovero e sarà detratto dal tempo lavorato a tutto il personale dell'équipe.

Inoltre a fronte di ciascuna giornata di degenza di un paziente ricoverato in regime libero-professionale, al medico fiduciario sarà trattenuto un debito orario di 30 minuti.

2. Richiesta di ricovero e procedimento amministrativo per il ricovero

Il ricovero in regime di Libera Professione avviene previa formale richiesta del paziente del nominativo del medico prescelto come curante (medico fiduciario).

Il medico che effettua un ricovero in regime di libera professione deve provvedere alla compilazione in ogni sua voce della seguente modulistica allegata:

- Preventivo (mod. 1 per il paziente) che deve essere firmato per accettazione dal paziente e utilizzato dal medesimo per il pagamento del deposito cauzionale presso gli sportelli CUP di norma al momento dell'accettazione amministrativa
- Preventivo (mod. 2 per uso interno) che deve essere timbrato e firmato dal professionista
- Consuntivo (mod. 3) dovrà essere timbrato e firmato dal professionista all'atto della dimissione del paziente
- DRG (mod. 4) – determinazione DRG – compilato, timbrato e firmato nella prima parte dal professionista. La seconda parte sarà a cura della Direzione Medica del Presidio ove è avvenuto il ricovero.
- Impegno di pagamento (mod. 5)

Tale documentazione deve essere inoltrata all'Ufficio Libera Professione nel più

breve tempo possibile. In caso di addebito per eventuale materiale protesico il professionista, deve far pervenire anche il numero di ordine del materiale stesso. L'Ufficio Libera Professione provvede a compilare il conto completo, che verrà inoltrato al Servizio Contabilità Generale per l'emissione della relativa fattura al paziente.

Una volta pagata la fattura l'Ufficio Libera Professione provvede a liquidare il compenso al personale coinvolto (dirigenti medici e supporto).

Prima di effettuare prestazioni libero professionali in costanza di ricovero, il professionista deve acquisire conferma scritta di accettazione dell'importo dovuto da parte dell'utente. Il mancato adempimento del predetto onere comporta che l'Azienda non potrà essere ritenuta responsabile del mancato introito dei compensi di spettanza del professionista, dovuti alla carenza di tale documento; inoltre, l'Azienda potrà rivalersi nei confronti del professionista per le quote destinate alla copertura dei costi sostenuti.

All'utente viene rilasciata ricevuta per il versamento del deposito cauzionale, cui seguirà fattura emessa dal Servizio contabilità generale.

3. Sistema di tariffazione dei ricoveri in regime libero-professionale

Le tariffe per le prestazioni libero professionali in costanza di ricovero sono così articolate:

1. compenso del professionista scelto dall'utente (medico scelto);
2. compenso per altri professionisti/equipe (20% compenso medico scelto)
3. compenso per anestesista; (20% compenso medico scelto)
4. compenso per prestazioni diagnostiche complementari, se richiesta dal medico fiduciario e/o dal paziente in base al tariffario aziendale (es. radiologia, anatomia patologica, etc.);
5. quota per la copertura degli oneri riflessi a carico dell'Azienda e riferiti ai compensi da corrispondere al personale che partecipa direttamente all'erogazione delle prestazioni (IRAP personale dirigente e del comparto, oneri sociali personale del comparto);
6. quota pari al 5% del compenso del personale medico/anestesista, per alimentare il fondo aziendale di perequazione a favore dei dirigenti del ruolo sanitario (art. 57 comma 2 CCNL 8/6/2000), calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti 5, 10, 11, 12, 13;
7. quota pari al 5% del compenso del personale medico/anestesista, per vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa anche ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia (Legge 189/2012), calcolata sul compenso che residua dopo aver detratto le quote di cui ai punti 5, 10, 11, 12, 13;
8. compenso del personale sanitario che assicura il supporto diretto al professionista, se previsto (cfr. compensi orari per l'attività di supporto diretto stabiliti ai punti 2.2.1 e 2.2.3 parte "Regolamento della libera professione intramuraria");
9. consulenze, se richieste dal paziente nel corso del ricovero mediante apposito modulo con l'indicazione di specifico medico dell'Azienda; la tariffa del consulto è pari al compenso spettante al personale dirigente per l'erogazione

- di una visita in regime libero-professionale;
10. costi di produzione aziendali non rimborsabili dal S.S.N. (art. 28, c 1 L. 488/99 - D.G.R. VI/48413/2000) pari ad almeno al 30% del DRG a copertura dei costi aziendali. Qualora il valore complessivo del DRG (100%) non copra il costo aziendale del ricovero determinato dal Controllo di gestione sarà applicata la relativa quota aggiuntiva a carico della tariffa;
 11. tariffa alberghiera secondo le disposizioni aziendali;
 12. quota per il fondo di supporto indiretto (2% del compenso medico scelto);
 13. utile a favore dell'Azienda per il potenziamento delle attività istituzionali (5%).
- La remunerazione del professionista o dell'equipe scelta dall'utente è data dalla tariffa libero professionale complessiva dedotte le quote 4, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 13.

4. Debito orario

- area chirurgica

Per l'area chirurgica tutti i componenti dell'equipe avranno un debito orario pari alla durata dell'intervento rilevato mediante causale differenziata, oppure mediante sistema informatico in dotazione o su appositi fogli firma che riportino l'orario di inizio e fine intervento in modo coerente con quanto riportato nel modulo consuntivo alla voce tempo dedicato.

Inoltre, per il primo operatore si procederà al recupero di 30 minuti per ogni giorno di degenza del paziente

- area medica

Per l'area medica si procederà al recupero di 1 ora per giornata di degenza a carico del personale medico individuato.

In entrambi i casi (area medica, area chirurgica) per il restante personale dirigente coinvolto (es. prestazioni diagnostiche complementari, consulenze, etc) si procederà al recupero del debito orario in base compenso corrisposto secondo il rapporto € 90,00 = 1 ora.

Tale rapporto sarà comunque di riferimento per i casi in cui la partecipazione all'attività libero professionale del personale dirigente non sia direttamente rilevabile mediante timbratura con causale differenziata.

Per il personale del comparto si applicano i compensi orari per l'attività di supporto diretto e indiretto stabiliti ai punti 2.2.1 e 2.2.3 parte "Regolamento della libera professione intramuraria".

5. Differenza alberghiera

I posti letto riservati alla libera-professione possono essere utilizzati anche pagando esclusivamente la differenza alberghiera secondo la tariffa aziendale, compatibilmente con la programmazione dell'attività libero-professionale.